



Ministero dello Sviluppo

Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL
CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione IV – Promozione della concorrenza e
semplificazioni per le imprese

Risoluzione n. 169670 dell'8 maggio 2017

OGGETTO: D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 – Corretta individuazione dei prodotti provenienti dall'azienda dell'imprenditore agricolo rispetto a quelli acquistati presso terzi

Si fa riferimento alla nota con la quale codesto Comune chiede se possa essere considerata legittima l'attività svolta da un soggetto, iscritto come piccolo imprenditore agricolo nella sezione speciale in Camera di commercio, che opera su area pubblica, il quale vende soprattutto prodotti acquistati presso terzi, nello specifico presso il mercato ortofrutticolo, per poi rivenderli in forma itinerante o presso i posteggi dei mercati settimanali, rappresentando, pertanto, i propri prodotti la minor parte delle vendite sotto il profilo quantitativo.

Al riguardo, la scrivente Direzione Generale rappresenta quanto segue.

In via preliminare, richiama l'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001, il quale dispone che: *“Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità”*.

Richiama, altresì, il successivo comma 5, medesimo decreto, che recita: *“La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa”*.

Richiama, infine, il comma 8, che dispone: *“Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare*



precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società, si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998”.

Dal combinato disposto delle norme citate risulta espressamente che i produttori agricoli sono legittimati a vendere, senza osservare le prescrizioni del decreto legislativo n. 114 del 1998, anche prodotti non provenienti dai propri fondi (ivi compresi i prodotti trasformati presso altre aziende agricole, ma anche quelli che risultano oggetto di un ciclo industriale di trasformazione), purché in misura non prevalente e comunque entro i limiti fissati dalle suddette disposizioni.

Al fine dell'individuazione dei limiti di detta attività aggiuntiva occorre fare riferimento alla disposizione contenuta nel citato comma 8; ne consegue, quindi, che è l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non ottenuti nella propria azienda, che supera in tal caso il significato analitico del termine prevalente: il medesimo ammontare deve, infatti, comunque rimanere entro certi limiti rientrare anche nei limiti di importo fissati (sia quelli percentuali, relativi alla prevalenza, che quelli assoluti, relativi ai ricavi), poiché superare i medesimi comporta il passaggio dell'attività di imprenditore agricolo a quella di esercente al dettaglio, nelle differenti forme di vendita e con i relativi adempimenti previsti per lo svolgimento dell'attività commerciale, con la conseguente applicabilità delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

In conseguenza di quanto sopra, sulla base delle oggettive verifiche del rispetto delle previsioni richiamate, anche in termini di introiti, è possibile contestare l'esercizio non legittimo dell'attività in questione.

Fermo quanto sopra, si ritiene opportuno, ai fini di quanto richiesto, richiamare anche quanto già precisato nella nota n. 343306 del 2-11-2016, ossia che non esistono norme della disciplina commerciale che impongano agli imprenditori agricoli di adottare modalità di esposizione o di etichettatura che consentano con evidenza all'acquirente di distinguere tra i prodotti provenienti o meno dal proprio fondo, fermo restando che per gli organi di controllo esistono certamente altre modalità ed altri strumenti idonei ad accertare l'effettiva provenienza dei prodotti ed a verificare il rispetto dei limiti di vendita di quelli non provenienti dal proprio fondo.

In detta nota, pur condividendo l'opportunità che ai consumatori sia fornita un'informazione chiara e trasparente anche in merito alla effettiva provenienza dei prodotti in questione, e pur ritenendo che tale esigenza risponda non solo all'interesse alla tutela dei consumatori, ma anche ad un'esigenza di tutela della reputazione e di mantenimento della fiducia nell'interesse degli stessi produttori agricoli, la scrivente ha ritenuto che tali esigenze non possano essere perseguite con interpretazioni delle norme vigenti che ne desumano obblighi che in molti casi potrebbero risultare eccessivamente rigidi e sproporzionati rispetto alle stesse esigenze da salvaguardare, bensì incoraggiando



e sensibilizzando gli stessi produttori agricoli, sia da parte delle loro associazioni di categoria che da parte dei consumatori e delle loro associazioni, all'adozione, in nome della trasparenza e alla luce della necessità del rispetto del rapporto fiduciario che va mantenuto tra acquirente e venditore, della buona prassi di garantire all'acquirente informazione adeguata alla consapevolezza di quali dei prodotti venduti siano effettivamente provenienti dal proprio fondo.

IL DIRETTORE GENERALE
(*avv. Mario Fiorentino*)